

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2133

"Conversione in legge del
decreto-legge 13 novembre
2015, n. 179, recante
disposizioni urgenti in materia
di contabilita' e di concorso
all'equilibrio della finanza
pubblica delle Regioni"

novembre 2015
n. 246



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali
ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2133**

"Conversione in legge del
decreto-legge 13 novembre
2015, n. 179, recante
disposizioni urgenti in materia
di contabilita' e di concorso
all'equilibrio della finanza
pubblica delle Regioni"

novembre 2015
n. 246

a cura di: L. Fucito; M. Bracco.
ha collaborato: M. Frati.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Regime contabile e anticipazioni di liquidità)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Interventi in materia di spesa farmaceutica)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)</i>	
Scheda di lettura.....	25

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Regime contabile e anticipazioni di liquidità)

1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il

medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo

stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno

accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di

bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo.

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

10. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte

costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.

Il comma 1 dispone che le regioni debbano contabilizzare le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le due seguenti modalità anche alternative:

- a) iscrivendo, nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che: "Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi";

- b) riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo in esame, il quale reca interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 (si veda anche il commento al successivo comma 6).

Con il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, sono state dettate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

In particolare l'art. 2 (*Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome*) ha previsto che le regioni e le province autonome potessero chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti per i quali la regione non era in grado di far fronte per carenza di liquidità. Tali debiti dovevano essere certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero debiti per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Vi erano compresi i pagamenti nei confronti degli Enti locali, mentre vi erano esclusi i debiti finanziari e sanitari (disciplinati dal successivo art. 3).

L'anticipazione veniva chiesta in deroga ai limiti posti dalla legge n. 281 del 1970 alla contrazione di mutui, obbligazioni e anticipazioni, nonché all'articolo 32, comma 24, lett. b), della legge n. 183 del 2011 che prevede il divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti nell'anno successivo al mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

La richiesta delle Regioni veniva soddisfatta a valere sulle risorse della apposita «Sezione» per i debiti regionali non finanziari e non sanitari del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito dall'art. 1, comma 10, dello stesso decreto-legge. L'anticipazione sarebbe stata concessa, proporzionalmente, a ciascuna regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, come previsto dalla stessa norma, la Conferenza Stato-Regioni ha identificato modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale.

Venivano individuati gli adempimenti cui le Regioni avrebbero dovuto provvedere per ottenere l'erogazione delle somme. In particolare, la Regione avrebbe dovuto predisporre misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, nonché sottoscrivere con il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito contratto che definisse le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni. Della verifica di detti adempimenti veniva incaricato un Tavolo a composizione mista Stato-Regioni.

Le regioni dovevano provvedere all'immediata estinzione dei debiti nel piano di pagamento all'atto dell'erogazione; e il responsabile finanziario della regione ovvero altra persona formalmente indicata dalla regione doveva certificare l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Almeno i due terzi del totale dei pagamenti doveva essere destinato ai residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a condizione che i pagamenti non superassero il limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi (se questi fossero stati inferiori alla disponibilità di pagamenti, dovevano essere considerati nella loro totalità).

Si stabiliva che il riparto di tali pagamenti venisse concertato da ciascuna regione con le Anci e le Upi regionali.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico era incaricato di monitorare l'utilizzo del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione.

Con l'art. 3 (*Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN*) lo Stato è stato autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, dello stesso decreto-legge, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari regionali (SSR) a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari.

All'atto dell'erogazione delle anticipazioni, le regioni interessate avrebbero dovuto provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione doveva fornire formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla regione stessa.

Nella premessa del decreto-legge in esame si rileva la necessità e urgenza di definire modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse alle regioni ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, e successive modificazioni, anche in ragione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 181/15, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alla regione Piemonte.

Al riguardo, la Corte ha statuito che dette anticipazioni devono fornire esclusivamente liquidità per il pagamento dei debiti pregressi già contabilizzati in precedenti esercizi finanziari, mentre non possono in alcun modo fornire

copertura a disavanzi di amministrazione o a nuove spese di competenza (per un approfondimento si veda la scheda sottostante).

Con la sentenza n. 181/15 la Corte costituzionale si è pronunciata in sede di giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013.

La sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte, ha rilevato che dal conto del bilancio sarebbe emerso un disavanzo di amministrazione pari ad euro 364.983.307,72. L'analisi effettuata dalla sezione avrebbe evidenziato che questo risultato sarebbe derivato anche dall'utilizzo, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, delle risorse erogate dallo Stato in applicazione degli artt. 2 e 3 del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#).

Le leggi regionali n. 16 e n. 19 del 2013, secondo la sezione rimettente, avrebbero finanziato delle spese non previste in bilancio con le anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato in base agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, iscrivendo le poste in uscita al Titolo I, nel quale trovano allocazione le spese correnti; conseguentemente, ampliando la capacità di spesa della Regione, avrebbero alterato l'equilibrio di bilancio. Inoltre, le censurate disposizioni, trasformando in un vero e proprio indebitamento l'anticipazione di liquidità, avrebbero operato in violazione del divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., che impedisce di impiegare prestiti per spese diverse dagli investimenti.

Appare opportuno richiamare alcune premesse della Corte costituzionale in ordine alla genesi del quadro normativo statale in questione:

"Gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, in relazione ai quali la sezione di controllo denuncia lo scostamento delle disposizioni regionali impugnate, nascono dall'esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sé negativo, aggravava, tra l'altro, la situazione delle imprese, già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto della crisi. Gli spazi finanziari per una rapida liquidazione dei debiti arretrati erano fortemente limitati dalla necessità di rispettare gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Nel dialettico contesto, astretto tra i vicoli di indebitamento e l'indebitabilità delle scadenze debitorie, il Governo ha cercato di individuare soluzioni normative e finanziarie capaci di venire incontro alle esigenze delle imprese, avviando un'azione di graduale liquidazione dei debiti, attraverso modalità compatibili con le vigenti preclusioni di carattere finanziario. Ciò anche attraverso serrate azioni politiche di negoziato a livello europeo per ottenere un margine di flessibilità del patto di stabilità e crescita. (...)

Nel contesto testé descritto, è stato emanato il d.l. n. 35 del 2013, il quale ha introdotto

una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente «volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento» (art. 6, comma 1).

Pur con alcune differenze rispetto alle tipologie dei debiti oggetto delle misure ed alle procedure, gli strumenti all'uopo previsti sono riconducibili a due fattispecie: l'allentamento del patto di stabilità interno e la concessione di anticipazioni di liquidità. La prima misura, consistente nel riconoscimento di "spazi finanziari", ossia di importi finanziari che vengono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, non rileva nella questione sottoposta all'attenzione di questa Corte.

La seconda misura, che riguarda direttamente l'esame delle questioni di costituzionalità in questa sede sollevate, attiene alle anticipazioni di liquidità, meccanismi finanziari attraverso i quali – pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese, che non sarebbero consentite dalla nostra Costituzione e dai vincoli europei – viene posto rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti interessati dai ritardi.

A parte le prerogative attribuite agli enti locali e ad altre amministrazioni pubbliche, anch'esse non rilevanti nel presente contesto, gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 hanno previsto speciali prescrizioni per i debiti delle Regioni, siano essi debiti contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Tali disposizioni devono essere considerate, nella lettura ermeneutica in prosieguo specificata, vere e proprie norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente. (...)

È proprio dalla corretta interpretazione delle richiamate norme interposte – e del contesto sistematico del d.l. n. 35 del 2013 – che discende la soluzione del presente giudizio. Infatti, le tesi che si fronteggiano riguardano la natura del finanziamento attribuito alla Regione: mera anticipazione di liquidità, inidonea a garantire coperture di spesa o disavanzi, secondo l'assunto del rimettente, oppure vero e proprio mutuo di scopo, secondo la tesi della Regione, in ciò avallata dall'opinione del Procuratore regionale della Corte dei conti. In altre parole, il profilo dirimente della presente questione consiste nel verificare se le norme regionali censurate siano una fedele specificazione delle disposizioni statali, come ritenuto dalla Regione e dallo stesso Procuratore, oppure se esse vi contrastino. (...)

Dalla formulazione di dette disposizioni si ricava che: a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex d.l. n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente

sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012".

La Corte conclude che: "Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie".

Quanto al regime di contabilizzazione, la Corte si pronuncia nel modo seguente: "La variazione di bilancio è altresì illegittima nella parte del Titolo III della spesa ove non sono previste partite speculari a quelle di entrata iscritte al Titolo V. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di "neutralizzare" gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza. (...)

Proprio per evitare detto effetto, la sezione delle autonomie della Corte dei conti (delibera n. 19 del 2014) – nell'esercizio della funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali (sentenza n. 39 del 2014) – e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze – nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell'anticipazione – hanno previsto l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.

L'anticipazione non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 24 settembre 2015, ha auspicato che, a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, si intervenisse sulla disciplina relativa alle modalità di contabilizzazione, nei bilanci regionali, delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, attraverso una soluzione unitaria per le Regioni e rispettosa della sentenza stessa. A tal fine, la Conferenza poneva a disposizione del Governo un lavoro istruttorio sul punto in questione, corredato di proposta di articolato, da utilizzare qualora fosse stato positivamente valutato un eventuale intervento con decreto-legge. Di tale lavoro il Governo ha tenuto conto nel decreto-legge in esame.

Il **comma 2** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità costituito nel Titolo di spesa dei loro Bilanci ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, lett. *a*) (con esclusione delle anticipazioni destinate al finanziamento degli ammortamenti sanitari di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge n. 35 del 2013, il cui regime contabile è disciplinato dal successivo comma 4):

- a*) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, una identica quota del Fondo corrispondente all'importo del disavanzo dovrà essere iscritta:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione dell'anno successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo stanziato in spesa nell'esercizio precedente è iscritto:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del Fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 è utilizzata secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, in base al quale:

"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

Il **comma 3** disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione corrispondente al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 2, lettera a), prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

Il **comma 4** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle anticipazioni erogate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013, a decorrere dall'esercizio 2015.

Come sopra richiamato, l'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013 prevede che le anticipazioni di liquidità che lo Stato è autorizzato ad effettuare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, siano relative agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Le modalità definite dal comma 4 sono le seguenti:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, una identica quota del Fondo corrispondente all'importo del disavanzo dovrà essere iscritta:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione dell'anno successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo stanziato in spesa nell'esercizio precedente è iscritto:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del Fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 (per il quale si rinvia all'illustrazione del comma 2, lettera b)).

Il **comma 5** disciplina - con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 35 del 2013 - le modalità di ripiano dell'eventuale quota del disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni ripianate nel corso dell'esercizio.

Il **comma 6**, recando interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, stabilisce una delle modalità di contabilizzazione, per la quale si rinvia all'illustrazione del comma 1, lett. b).

La correttezza di tale modalità di registrazione contabile è stata riconosciuta anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno parificato i rendiconti 2013 e 2014 delle Regioni. Tale modalità di registrazione contabile viene confermata anche per le anticipazioni di liquidità incassate negli anni 2015 e successive.

Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" si forma nei casi in cui le spese di investimento destinate ad essere finanziate da nuovo debito sono effettuate dalle Regioni senza contrarre il debito al fine di risparmiare gli oneri finanziari. Verificandosi solo la spesa di investimento e non l'entrata correlata costituita dal debito, può formarsi un "disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto".

Il **comma 7**, nel tener conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 181/15, definisce gli adempimenti ai quali sono tenute le regioni le quali, avendo incassato anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, non hanno provveduto alla registrazione contabile delle stesse tramite riduzione degli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità (comma 6), né hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, accantonato nel risultato di amministrazione, diretto a evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese.

Le regioni, che, in sostanza, non hanno provveduto a contabilizzare le anticipazioni di cassa ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 in uno dei due sistemi definiti dai commi 1 e 6, devono procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione con deliberazione di Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale.

Nello specifico, qualora abbiano partecipato alla sperimentazione riguardante l'attuazione del Titolo I (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e qualora, nel corso del 2015, non abbiano effettuato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, le regioni devono rideterminare il risultato di amministrazione definito ai sensi del rendiconto 2014, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate (lettera *a*) del comma in esame).

Qualora non abbiano partecipato alla sperimentazione riguardante l'attuazione del Titolo I (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e qualora, nel corso del 2015, abbiano effettuato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, le regioni devono rideterminare il risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate (lettera *b*) del comma in esame).

Il **comma 8** disciplina le modalità di ripiano del disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità - nel caso in cui il risultato di amministrazione risulti incapiente rispetto al Fondo stesso - prevedendo che il ripiano sia effettuato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente.

Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nell'esercizio 2016, le regioni calcolano il risultato di amministrazione presunto nel bilancio di previsione 2016

-2018, considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazioni di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015, contabilizzate ai sensi del comma 1, lett. a).

Il **comma 9** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità costituito ai sensi del comma 7 (vale a dire accantonato nel risultato di amministrazione 2014, rideterminato con le modalità di cui alle lett. a) ovvero alla lett. b) dello stesso comma 7).

Il comma 9 prevede due modalità di utilizzo annuale:

- a) nel caso in cui l'accantonamento al Fondo peggiori il risultato di amministrazione disponibile, determinando un disavanzo, il Fondo anticipazioni di liquidità è applicato all'entrata del bilancio dell'esercizio 2016 per un importo pari a quello del maggiore disavanzo determinato dall'accantonamento al Fondo e nuovamente stanziato in spesa per lo stesso importo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Negli esercizi successivi, il Fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e reiscritto in spesa, al netto dei rimborsi delle anticipazioni effettuati nell'esercizio precedente;
- b) la quota del Fondo anticipazioni di liquidità eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, che consente al Fondo anticipazioni di liquidità di confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il **comma 10** introduce una disciplina *ad hoc* riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle indicazioni della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 (la sentenza è richiamata in sede di commento al comma 1).

Si prevede inoltre che il maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione della predetta sentenza sia annualmente ripianato, a decorrere dal 2016, per un importo pari al contributo versato alla Gestione Commissariale nel corso dell'esercizio precedente (ovvero, a seguito della chiusura della Gestione Commissariale, versato allo Stato).

Il Fondo vincolato per le anticipazioni di liquidità è utilizzato nel bilancio di previsione 2016, applicandolo interamente in entrata e ristanziandolo in spesa per lo stesso importo al netto del contributo versato alla Gestione Commissariale del Piemonte nell'esercizio precedente.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e

reiscritto in spesa, al netto del contributo versato nell'esercizio precedente alla Gestione Commissariale.

La Regione Piemonte procederà altresì ad accantonare nel risultato di amministrazione 2015 un ulteriore fondo di importo pari alle passività trasferite alla propria Gestione Commissariale, diverse da quelle finanziarie. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità.

Il conseguente disavanzo è annualmente ripianato dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità previste per il ripiano del predetto disavanzo.

Pare opportuno rammentare che – nelle more del giudizio costituzionale che ha dato luogo alla declaratoria di illegittimità di cui alla citata sentenza n. 181/15 – l'art. 1, commi da 452 a 458, della legge n. 190 del 2014 ha previsto la nomina del Presidente della Regione Piemonte quale Commissario straordinario del Governo «per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione».

A fronte dell'autorizzazione all'apertura di apposita contabilità speciale da parte del Commissario straordinario prevista dal comma 453, il comma 454 stabilisce che la gestione commissariale piemontese «assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione: a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013».

Per effetto delle citate norme sopravvenute e della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 181/15, "le somme non correttamente impiegate potranno quindi entrare nella disponibilità del Commissario straordinario al fine di liquidare le passività pregresse, ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale: dal comma 452 si deduce che il Commissario straordinario potrà utilizzare pienamente quanto già versato dallo Stato alla Regione Piemonte e da questa non erogato" (sent. n. 181/15).

Nella più volte richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha inoltre asserito: "Ne consegue ulteriormente che il Commissario straordinario deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate all'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, potrà realizzare con cadenza annuale, fino all'estinzione della gestione straordinaria, apposite regolazioni finanziarie col bilancio regionale, idonee a prevenire errori e duplicazioni di spesa ed a garantire la tutela degli interessi finanziari ispiratori della complessa manovra istituita dal legislatore statale.

Infatti, dalla sopravvenuta legge n. 190 del 2014, si ricava che, a conclusione di ciascun esercizio della gestione commissariale, dovrà essere verificata la coerenza tra i dati del rendiconto della Regione Piemonte e quello coevo del Commissario, la correttezza delle regolazioni contabili, in particolare di quelle inerenti al passaggio da un bilancio all'altro dei residui perenti e passivi, delle quote di anticipazione e delle quote di restituzione rateale del finanziamento. Con specifico riguardo alla attività di parifica della Corte dei conti, quest'ultima dovrà verificare – alla luce del descritto sistema binario – i risultati di amministrazione della

Regione Piemonte negli esercizi successivi a quello in relazione al quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale".

Articolo 2

(Interventi in materia di spesa farmaceutica)

1. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90% e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c),

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.

2. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 1 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'**articolo 2** consente l'iscrizione in bilancio, nel 2015, in conto entrata, nonché il conseguente impegno contabile di spesa, di un importo pari al 90% delle somme indicate nella tabella allegata, per ciascuna regione o provincia autonoma. Tale norma è intesa a consentire l'iscrizione già nel bilancio 2015 delle entrate che deriveranno dall'espletamento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano relative a: 1) il superamento, nell'anno 2013, dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera; 2) il superamento, nell'anno 2014, del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. Qualora la misura di tali entrate risulti, a conclusione delle procedure esperite dall'AIFA, superiore o inferiore all'importo oggetto della suddetta iscrizione, la regione (o la provincia autonoma) provvede alle relative regolazioni contabili.

L'accertamento in conto entrata e l'impegno contabile di cui all'**articolo 2** sono effettuati entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; dal relativo importo si detraggono le somme eventualmente già contabilizzate in bilancio ai fini in esame. Successivamente, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere

o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nonché la regione - per l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora la regione gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) - iscrivono le predette somme nel loro conto economico.

L'intervento di cui al presente **articolo 2** è connesso al ritardo nell'espletamento delle procedure di ripiano, ritardo derivante dagli annullamenti, con diverse sentenze del TAR del Lazio: 1) dell'intero procedimento inteso al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013; 2) delle determinazioni già assunte dall'AIFA nell'ambito del procedimento per il ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (in quest'ultimo anno, per la farmaceutica territoriale, non si è verificato il superamento del relativo limite di spesa). L'annullamento era stato chiesto da aziende farmaceutiche, sulla base di motivi di procedura e di motivi di merito (questi ultimi inerenti alla congruità dei dati impiegati per l'assegnazione delle quote di ripiano). Di conseguenza, l'AIFA ha avviato nuove procedure per il ripiano, non ancora espletate.

Si ricorda che il ripiano per l'eventuale superamento del limite nazionale di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ripartito per intero tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, mentre l'eventuale superamento del limite nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera è per metà a carico delle aziende farmaceutiche e per metà a carico delle regioni nelle quali si sia verificato il medesimo superamento (del limite percentuale).

Riguardo alla disciplina dei due limiti, cfr. l'art. 15, commi da 3 a 11, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni.

Articolo 3

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli

accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.».

L'**articolo 3** estende ai soggetti che svolgono prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

La disciplina oggetto dell'estensione riguarda le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici (ovvero concessionarie di lavori pubblici o contraenti generali) che rientrino in una delle seguenti fattispecie: l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (riconducibili all'impresa) e si sia in presenza di "fatti gravi e accertati"; l'impresa presenti situazioni anomale "e

comunque sintomatiche" di condotte illecite o eventi criminali e sussistano "fatti gravi e accertati"; l'impresa sia oggetto di emissione, da parte del prefetto, di un'informazione antimafia interdittiva (sempre che non sia possibile, nella fattispecie concreta, la cessazione immediata del contratto). La disciplina in esame prevede, in via alternativa: il rinnovo, da parte dell'impresa, degli organi sociali; la nomina, da parte del prefetto, di uno o più amministratori (ai fini di una straordinaria e temporanea gestione) ovvero, qualora le indagini riguardino soggetti diversi dai titolari dei poteri di amministrazione (nonché diversi dai membri degli organi sociali titolari dei poteri di amministrazione), di uno o più esperti (ai fini di sostegno e monitoraggio dell'impresa).

Il presente **articolo 3** dispone, per le nomine di amministratori relative ai suddetti soggetti che svolgono prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che i decreti del prefetto siano emanati di intesa con il Ministro della salute e gli incarichi medesimi siano conferiti a soggetti in possesso di *curricula* che denotino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria. *Sembra opportuno chiarire se l'intesa con il Ministro della salute venga richiesta anche per la nomina degli esperti, in quanto le novelle non fanno testuale riferimento al comma 8 del citato art. 32 del D.L. n. 90.*

La novella di cui alla **lettera g)** del presente **articolo 3, comma 1**, specifica che l'estensione della normativa di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 riguarda anche i soggetti (titolari di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) che non abbiano natura giuridica di impresa. A quest'ultimo riguardo, la novella fa riferimento soltanto alla fattispecie di condotte illecite o eventi criminali commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale. *Appare opportuno un coordinamento con le restanti disposizioni, anche ai fini di specificare con chiarezza le fattispecie per le quali, per tutte le strutture sanitarie convenzionate, si applichi la disciplina di cui all'art. 32 del D.L. n. 90.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

234	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
235	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
236	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
237	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
238	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
239	Dossier	CITTADINANZA Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati
240	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.S. n. 2111
240/1	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Quadro di sintesi degli interventi A.S. n. 2111
241	Dossier	La decisione di bilancio per il 2016 A.S. n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.S. n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" Profili di competenza della 8ª Commissione
242	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 2111 e n. 2112
243	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-B "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"
244	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 220 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
238-bis	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
245	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".